



COMUNE DI VITERBO
SETTORE VIII
POLITICHE DELL'AMBIENTE – TERMALISMO – SERVIZI PUBBLICI LOCALI – GESTIONE
CIMITERI
CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO "ADVISOR" INCARICATO DI ELABORARE LO STUDIO-PROGETTO DI FATTIBILITA' PER IL RILANCIO DELLE TERME DEI LAVORATORI EX INPS DI VITERBO.

C.I.G. Z7F2147690

PARTE I

MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Art. 1 – PREMESSA

Il presente capitolato di gara contiene le norme integrative al bando relative all'oggetto della procedura di gara, alle modalità di partecipazione alla stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di evidenza pubblica. La gara indetta dal Comune di Viterbo – Settore Politiche dell'Ambiente, Termalismo, Servizi Pubblici Locali e Gestione Cimiteri, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 1 del Protocollo d'Intesa stipulato il 14.07.2017 con la Regione Lazio, ha ad oggetto: "Individuazione di un soggetto "advisor" incaricato di elaborare lo studio-progetto di fattibilità per il rilancio delle Terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo".

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione dirigenziale n. 5439 del 18.12.2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Ai fini dell'espletamento della successiva gara per la concessione dell'impianto termale denominato ex INPS, sito in Strada Bagni n. 8/10 in Viterbo, si rende necessario predisporre uno studio-progetto di fattibilità che, partendo dall'analisi del mercato internazionale del termalismo, indichi quali tipologie di servizi siano possibili e preferibili per il nuovo complesso termale, anche in relazione alla quantità e qualità delle acque termali disponibili in loco e alla cubatura complessiva del nuovo impianto che non potrà comunque eccedere quella attuale.

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di un soggetto "advisor" da incaricare per l'elaborazione lo studio-progetto di fattibilità per la realizzazione del Piano di rilancio delle Terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo che includa un piano economico pluriennale dei costi e dei ricavi – anche per aree di business – evidenziando la redditività finanziaria dell'intervento.

Lo studio-progetto di fattibilità per il rilancio delle Terme ex INPS, redatto dall' "advisor", rispetterà i seguenti criteri:

a) conformità alle prescrizioni della L.R. n. 1 del 07/02/2014 ed aggiornamento del piano di rilancio delle Terme ex INPS di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dell'8/02/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 221 del 13/02/2001, ratificata con deliberazione del

Consiglio Regionale n. 51 del 04/04/2001;

b) mantenimento della funzione di utilizzazione del complesso a fini termali e terapeutici, potendo anche prevedere attività rivolte al benessere, nonché quelle di tipo alberghiero, ricettivo e di parco termale;

c) compatibilità con le norme urbanistiche edilizie, con la destinazione primaria del complesso nonché con la risorsa termale disponibile;

d) completamento e consegna dello studio-progetto nel termine massimo di 120 giorni dal conferimento dell'incarico;

e) conformità alle prescrizioni della Determinazione Regionale n. G10816 del 28/07/2017 pubblicata sul BURL n. 64 del 10/08/2017.

La documentazione ufficiale di gara costituita dagli atti definiti ai precedenti punti a) ed e), copia del Protocollo d'Intesa stipulato il 14.07.2017 tra la Regione Lazio e il Comune di Viterbo, copia del certificato di destinazione urbanistica dell'area (censita al C.T. e C.F. al Foglio 163 Particella 571) e le planimetrie catastali dell'attuale complesso termale, sono disponibili in formato cartaceo, ritirabile presso l'ufficio Termalismo -Via Garbini 84/b - piano terra - nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Si precisa altresì che sul sito del Comune di Viterbo alla voce "Bandi e gare" - "Bandi di gara" - "Bandi in scadenza" è disponibile anche la versione elettronica della documentazione.

E' designato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la Dott.ssa Mara Ciambella.

Art. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Al fine di perseguire gli obiettivi strategici di cui al precitato Protocollo d'Intesa, si specifica quindi che l'appalto avrà ad oggetto l'affidamento del servizio di elaborazione di uno studio di fattibilità ed espletamento di analisi tecnico-urbanistiche, socio-economiche ed economico-finanziarie funzionali a fornire un supporto ai soggetti coinvolti per la definizione delle future e possibili scelte relative alle migliori strategie attuative di trasformazione del bene, al fine del recupero, valorizzazione ed incremento del valore di mercato dello stesso.

Il servizio sarà articolato sulla base delle seguenti principali linee di azione:

- Analizzare l'ubicazione fisica del compendio in relazione ad accessibilità e visibilità rispetto alle principali arterie di comunicazione stradale, alle altre infrastrutture di trasporto, alla domanda attuale e potenziale di pernottamento e funzioni compatibili;
- Effettuare un'analisi dell'offerta e della domanda per la componente turistico-ricettiva-benessere al fine di definire gli standard, i servizi da inserire, l'orientamento di mercato ottimale e il posizionamento competitivo in relazione ad altre strutture ricettive;
- Definire il quadro generale di intervento e, nello specifico, dei diversi scenari di intervento nonché di individuazione dei rischi e delle opportunità insiti per ciascuno scenario;
- Fornire indicazioni in relazione al miglior utilizzo e posizionamento della struttura, alla luce delle caratteristiche della location, volumetria, destinazioni d'uso compatibili ed ammissibili, trend del mercato e analisi preliminare costi-benefici;
- Redigere un'analisi di fattibilità (di mercato, economica e finanziaria) che permetta di sfruttare al meglio i punti di forza della location e dell'asset;
- Indicare le linee guida per la definizione del concept che crei il massimo valore per l'asset ed il territorio, in azione strategica con altre eccellenze e risorse che sorgono nell'area di Viterbo;
- Effettuare, per le opzioni di brand e gestione risultate convenienti, una proiezione delle performance della struttura fino all'entrata a regime, a fronte di una stima dei ricavi e dei costi di riconversione da sostenere, definendo la sostenibilità dell'intervento e la redditività ottenibile dall'investitore;

- Definire gli interventi tenendo in debita considerazione tutti gli strumenti resi disponibili dalla normativa in materia di valorizzazione degli asset immobiliari pubblici, con particolare riferimento alle normative di settore quali, ad esempio, l'art. 58 del D.L. n. 112/2008 conv. Con la L. n. 133/2008 e l'art. 3-bis e 3-ter del D.L. 351/2001 conv. Con la L. n. 410/2010;
- Redigere una relazione conclusiva dello studio di fattibilità che sulla base delle analisi condotte nei precedenti punti sintetizzi gli esiti delle elaborazioni svolte ed individui lo scenario di valorizzazione più vantaggioso.

Ai fini dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 la prestazione consiste nell'elaborazione di uno studio di fattibilità e nell'espletamento di analisi tecniche specialistiche funzionali ad azioni di valorizzazione mediante redazione di analisi e report all'uopo necessari. Non vi sono prestazioni secondarie.

Ciò posto, si segnala che nel caso di RTI dovrà essere espressamente specificata la quota/parte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 48, comma 4, del D.Lgs.50/2016.

Art. 4 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

L'importo complessivo stimato per i servizi oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art. 5 del Protocollo d'Intesa stipulato il 14.07.2017 tra la Regione Lazio e il Comune di Viterbo, ammonta complessivamente a € 40.000,00, così distribuito:

- € 20.000,00 a carico della Regione Lazio: a valere sull'annualità 2017, sul capitolo di spesa B21902, iscritto nel programma 01 "Industria, PMI e Artigianato" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", piano dei conti finanziario fino al IV livello 1.04.01.02, a seguito di apposita variazione di bilancio effettuata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 337 del 20 giugno 2017;
- € 20.000,00 a carico del Comune di Viterbo: a valere sull'annualità 2017, sul capitolo di spesa 102357 articolo 056, iscritto nel programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche" della missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", a seguito di apposita variazione di bilancio effettuata con la Deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 14 luglio 2017.

Gli oneri previdenziali di legge e l'I.V.A. si intendono inclusi.

Si specifica che per il presente servizio, trattandosi di servizio di natura esclusivamente intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI in quanto non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il prezzo di aggiudicazione si intenderà comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali; in particolare, è a carico dell'Affidatario del servizio dell'incarico professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni connesse.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Affidatario del servizio in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Il pagamento avverrà a seguito dell'approvazione da parte sia dell'Amministrazione Regionale che Comunale dello studio progetto di fattibilità elaborato dall'"*advisor*" individuato dal Comune di Viterbo per la realizzazione del Piano di rilancio delle Terme dei lavoratori ex INPS di Viterbo.

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

1. Requisiti generali: possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs.

50/2016; possesso della garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel presente capitolato, sotto forma di cauzione o di fideiussione, secondo le modalità indicate dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016.

2. Requisiti di idoneità professionale: essere in possesso dell'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
3. Capacità economica e finanziaria: avere un fatturato globale nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari al doppio all'importo a base di gara;
4. Capacità tecniche e professionali:
 - aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (da novembre 2014 a novembre 2017) almeno tre servizi inerenti l'attività oggetto dell'appalto, di cui due concernenti l'elaborazione di studi di fattibilità.
 - comprovata esperienza nel campo delle analisi dell'offerta e della domanda, del marketing, delle analisi di mercato e di fattibilità, delle analisi costi/benefici, delle analisi di sostenibilità e redditività per iniziative di carattere turistico, alberghiero ed in particolare termale, da documentare attraverso incarichi, collaborazioni e consulenze;
 - comprovata conoscenza della risorsa idrica ai fini termali e terapeutici da documentare attraverso incarichi, collaborazioni e consulenze;

Il possesso dei sopra citati requisiti dovrà essere dimostrato mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, commi 2 e 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T. di operatori economici dovrà essere allegato l'atto di associazione; in caso di R.T. di operatori economici costituendo dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento nella quale si impegnano a costituirsi in raggruppamento nel caso di aggiudicazione del servizio, con espressa indicazione della società mandataria, di quelle mandanti e con la ripartizione delle attività da esse svolte nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e la relativa partecipazione percentuale alla costituenda.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.

E' vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 163/2003, il Comune di Viterbo, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in sede di offerta, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini della selezione e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.

Art. 6 - CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

A pena esclusione, l'offerta tecnica dovrà contenere un progetto tecnico-economico riguardante gli elementi di seguito indicati:

A) una relazione che comprenda:

A.1 descrizione di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico-urbanistico, socio-economico ed economico-finanziario affini a quelli oggetto dell'affidamento, scelti tra gli interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto dell'affidamento ed espletati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando;

A.2 offerta tecnica proposta comprensiva di eventuali elementi innovativi e dei servizi, analisi, approfondimenti, studi di dettaglio aggiuntivi funzionali alla redazione studio-progetto di

fattibilità non previsti nel bando o nella legislazione;

A.3 prime interpretazioni meta-progettuali degli scenari da analizzare nello studio-progetto di fattibilità e nel piano economico.

La relazione dovrà contenere al massimo 24 facciate A4 o equivalenti facciate A3 e potrà essere comprensiva di grafici, illustrazioni e tabelle.

B) una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento ai seguenti profili organizzativi-funzionali:

B.1 metodologia nella redazione dello studio-progetto (raccolta dati, elaborazioni, sintesi, proposte alternative, ecc.) anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi nonché delle misure e degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

B.2 risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

- dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
- dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

La relazione dovrà contenere al massimo 16 facciate A4 o equivalenti facciate A3 e potrà essere comprensiva di grafici, illustrazioni e tabelle.

Le relazioni devono essere redatte secondo la formattazione interlinea 1, carattere Arial 11 e devono essere sottoscritte dal professionista singolo, da tutti i componenti dello studio associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri), dal legale rappresentante della società di professionisti, dal capogruppo mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti o da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente per i raggruppamenti non ancora costituiti formalmente.

La Commissione valuterà ogni singola offerta, attribuendo un punteggio per ogni singolo criterio previsto, tenendo conto della esaustività della presentazione e della validità tecnica e tecnologica della proposta. La Commissione potrà non attribuire il punteggio massimo qualora non ritenga alcuna delle offerte meritevole di tale punteggio.

L'offerta è vincolante per il periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Art. 7 - CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

A pena di esclusione, l'offerta economica, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente, dovrà indicare la percentuale di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, da applicare sull'importo posto a base d'asta; i costi per la sicurezza interferenziali sono nulli. In relazione al ribasso offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, si considererà valida l'offerta espressa in lettere.

Non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a condizione o alternative.

A pena di esclusione, l'offerta temporale, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Offerente, dovrà indicare la riduzione percentuale, espressa in cifre ed in lettere, da applicare alla durata massima del servizio a base di gara.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, le offerte dovranno essere sottoscritte congiuntamente da tutti i soggetti associati.

Il completamento e la consegna dello studio-progetto dovrà avvenire nel termine minimo di 60

giorni e nel termine massimo di 120 giorni dal conferimento dell'incarico. Il concorrente non può quindi offrire meno di 60 giorni.

Art. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, valutabile in base agli elementi contenuti nelle offerte tecnica, economica e temporale presentate.

Criterio A): adeguatezza dell'offerta tecnica; peso criterio A: 50 punti

Criterio B): caratteristiche metodologiche; peso criterio B: 30 punti

Criterio C): ribasso unico sul prezzo; peso criterio C: 10 punti

Criterio D): riduzione temporale; peso criterio D: 10 punti

L'articolazione in sub criteri e sub pesi è la seguente:

A) adeguatezza dell'offerta: 50 punti

A.1 descrizione di un numero massimo di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico-urbanistico, socio-economico ed economico-finanziario affini a quelli oggetto dell'affidamento, scelti tra gli interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto dell'affidamento ed espletati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando: 25 punti

A.2 offerta tecnica proposta comprensiva di eventuali elementi innovativi e dei servizi, analisi, approfondimenti, studi di dettaglio aggiuntivi funzionali alla redazione studio-progetto di fattibilità non previsti nel bando o nella legislazione: 15 punti

A.3 prime interpretazioni meta-progettuali degli scenari da analizzare nello studio-progetto di fattibilità e nel piano economico: 10 punti

B) caratteristiche metodologiche: 30 punti

B.1 metodologia nella redazione dello studio-progetto (raccolta dati, elaborazioni, sintesi, proposte alternative, ecc.) anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi evidenziando le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi nonché delle misure e degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita: 20 punti

B.2 risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio: 10 punti

C) ribasso sul prezzo: 10 punti

D) riduzione temporale: 10 punti

Le offerte saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione giudicatrice da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse ai sensi dell'art. 77 D. Lgs. 50/2016.

La Commissione giudicatrice valuterà l'offerta-progetto, sulla base degli elementi innanzi precisati. Si precisa e stabilisce che è escluso dalla gara il concorrente che non consegua per i criteri A e B dell'offerta tecnica, aventi natura qualitativa, un punteggio complessivo almeno pari a 40 punti; in tal caso non si procede alla valutazione dell'offerta temporale e dell'offerta economica.

Si darà corso all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta, ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione giudicatrice.

In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l'appalto in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria, fino alla quinta migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l'appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti.

A. ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA): punteggio massimo 80 punti

Ai fini della valutazione dell'offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo - compensatore come da allegato "P" del D.P.R. 207/2010, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);

n = Numero totale dei requisiti

Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i);

V(a)i = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria

Ai singoli contenuti dell'offerta tecnica verrà assegnato un coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta, da parte della commissione di gara che procederà come segue:

- assegnazione del coefficiente a ciascun elemento o sub-elemento dell'offerta dai singoli commissari. Per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte della Commissione di gara verrà utilizzata la seguente scala di valutazione:

COEFFICIENTE GIUDIZIO

0,00 Non migliorativa

0,10 Minima

0,20 Limitata

0,30 Evolutiva

0,40 Significativa

0,50 Sufficiente

0,60 Discreta

0,70 Buona

0,80 Ottima

0,90 Eccellente

1,00 Massima/Piena

- terminata l'attribuzione discrezionale dei valori da parte di tutti i commissari, si procederà a determinare relativamente a tutte le offerte, la media dei coefficienti separatamente per ciascun elemento di valutazione e, successivamente, a trasformare tale valore in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. I punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi, verranno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

- per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all'offerta.

B. ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA): punteggio massimo 10 punti

Alla Ditta che avrà proposto l'offerta economica più vantaggiosa, la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 10 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula:

$$X_i = P_i \times 10 / P_{max}$$

ove:

X_i = punteggio da attribuire

P_{max} = ribasso economico offerto più alto

P_i = ribasso economico i-esimo offerto in esame

C. ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA TEMPORALE): punteggio massimo 10 punti

Alla Ditta che avrà proposto il minor tempo, la Commissione attribuirà il massimo punteggio pari a 10 punti, mentre per le restanti offerte verrà applicata la seguente formula:

$$X_i = T_i \times 10 / T_{max}$$

ove:

X_i = punteggio da attribuire

T_{max} = ribasso temporale offerto più alto

T_i = ribasso temporale i-esimo offerto in esame

PARTE II

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI PER L'AFFIDAMENTO

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. L'Affidatario, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del disciplinare d'incarico da parte dell'Affidatario del servizio equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La stipulazione del disciplinare d'incarico da parte dell'Affidatario del servizio equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 5 (cinque) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole ecc...). Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT, DOC, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF.
5. L'Affidatario si impegna altresì a condividere le scelte tecnico-economiche con la stazione appaltante attraverso la convocazione e partecipazione ad almeno due riunioni di coordinamento da effettuare durante l'espletamento dell'incarico medesimo.
5. In caso di errori od omissioni nella redazione dello studio-progetto, il Committente può richiedere all'Affidatario di rielaborare lo studio-progetto, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 10 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del disciplinare d'incarico:

- a) il presente capitolato tecnico;
- b) l'offerta tecnica dell'Affidatario del servizio;
- c) l'offerta economica dell'Affidatario del servizio;
- d) l'offerta temporale dell'Affidatario del servizio;
- e) il patto d'integrità e il codice di comportamento dei dipendenti sottoscritti dall'Affidatario.

Il disciplinare d'incarico è stipulato mediante scrittura privata.

Art. 11 - DURATA DEL SERVIZIO

I tempi posti a base di gara per l'espletamento del servizio sono 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del disciplinare d'incarico per il completamento e la consegna di tutti gli elaborati dello studio-progetto.

I termini contrattuali corrisponderanno ai tempi offerti dall'Affidatario in sede di gara.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle indicazioni che gli verranno fornite dal Responsabile del Procedimento, quest'ultimo procederà con nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

Art. 12 - AVVIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL DISCIPLINARE

L'Affidatario del servizio è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del disciplinare. Qualora l'Affidatario del servizio non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del disciplinare.

Per la disciplina della sospensione del disciplinare si applica l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 - MODIFICA DEL DISCIPLINARE DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o servizi oggetto del presente servizio, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

I corrispettivi sono determinati ai sensi dell'art. 4 del presente capitolato e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale che verrà offerto dall'aggiudicatario.

Le tempistiche di esecuzione sono determinati ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato e ridotti nella misura pari all'offerta temporale contrattuale che verrà offerta dall'aggiudicatario.

Art. 14 - TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario dell'incarico professionale è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'Affidatario dell'incarico professionale in oggetto è tenuto inoltre ad adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dalla vigente normativa, per la regolare contribuzione all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 35, comma 32, del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge, con modificazioni, dal D.Lgs. n. 248 del 2006, il Committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Affidatario, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione della prestazione, mediante consegna, da parte dell'Affidatario del servizio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) positivo, attestante l'avvenuta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Art. 15 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"* e s.m.i.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Affidatario dell'incarico potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

L'Affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel disciplinare, nei limiti e per la durata dello stesso.

I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

L'Affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in

materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si fa presente che i dati forniti dall'Affidatario saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del disciplinare d'incarico. Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato. Responsabile del trattamento dei dati personali in questo caso è il responsabile del procedimento.

Art. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Affidatario dell'incarico professionale in oggetto è obbligato, per i termini di durata contrattuale, a costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

Tale cauzione definitiva dovrà essere prodotta dall'Affidatario entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.

La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è svincolata dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l'Affidatario del servizio derivanti del disciplinare d'incarico, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Affidatario dell'incarico professionale deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il disciplinare previa comunicazione all'Affidatario dell'incarico professionale mediante PEC.

Art. 18 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Sono a carico esclusivo dell'Affidatario del servizio tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile professionale e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Affidatario del servizio stesso, di terzi o della stazione appaltante.

In relazione a quanto sopra, l'Affidatario del servizio si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza con massimale minimo di 500.000 euro e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

L'Affidatario del servizio sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

La polizza di responsabilità civile professionale dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nell'espletamento dell'incarico medesimo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

Art. 19 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL DISCIPLINARE

L'aggiudicatario dovrà presentare entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione di aggiudicazione la seguente documentazione:

- a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese emesso in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di aggiudicazione o, per le Imprese non aventi sede in Italia, certificato equipollente;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) polizza assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio;
- d) certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, tutti in data non anteriore a tre mesi;
- e) il patto d'integrità e il codice di comportamento dei dipendenti sottoscritti dall'aggiudicatario;
- f) comunicazione con dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'aggiudicatario, ovvero da soggetto munito di apposita procura, con indicazione degli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente (bancario o postale) dedicato ai flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'Amministrazione procederà a verificare d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/00, la veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'aggiudicatario, in sede di presentazione dell'offerta.

Qualora l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara al concorrente secondo classificato.

Art. 20 - PENALI

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali venisse ritardata oltre il termine indicato nell'offerta temporale verrà applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del 10 (dieci) per cento del corrispettivo.

L'entità delle penali è definita previa contestazione scritta, avverso la quale l'Affidatario del servizio avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'Affidatario del servizio non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Affidatario del servizio in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 26 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Art. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL DISCIPLINARE

Per la disciplina della risoluzione del disciplinare si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la disciplina del recesso del disciplinare si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il disciplinare, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- a) insorgenza, a carico dell'Affidatario, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
- b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
- c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese

- dall'Affidatario ai sensi del D.P.R. 445/00;
- d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal bando e dal capitolato;
 - e) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal patto d'integrità e dal codice di comportamento dei dipendenti;
 - f) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Affidatario, nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - g) ingiustificata sospensione del servizio;
 - h) subappalto non autorizzato;
 - i) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - k) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Affidatario del servizio, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa;
 - l) applicazione di penali tali da superare il limite del 10 per cento dell'importo contrattuale;
 - m) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto;
 - n) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal committente;
 - o) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del Committente;
 - p) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - q) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - r) esecuzione di transazioni connesse all'incarico stesso senza ricorso alle banche o alla Società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
 - s) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

I casi elencati saranno contestati all'Affidatario del servizio per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Affidatario di qualsivoglia natura.

In tutti i casi di risoluzione del disciplinare d'incarico, l'Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all'esecuzione in danno del servizio, nonché all'azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.

Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Eventuali variazioni degli estremi identificativi del conto corrente e/o dei soggetti delegati ad

operare su di esso verranno comunicati al Dirigente che esegue il contratto e per conoscenza al Servizio Finanziario. In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria sul valore della transazione stessa in base all'art. 6 della suddetta legge.

Art. 25 - SPESE DI GARA

Sono a carico dell'Affidatario dell'incarico professionale tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione della gara, nonché le spese di pubblicazione, in ottemperanza all'art. 216, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, il cui importo verrà comunicato dalla stazione appaltante.

Art. 26 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Viterbo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Fornitore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Affidatario si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 27 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento e si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. Resta stabilito che, qualora nella vigenza del presente affidamento dovessero entrare in vigore provvedimenti legislativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente capitolato, la concessione ed il relativo contratto di affidamento si intenderanno automaticamente estesi alle entrate locali e\o ai tributi risultanti dalla variazione legislativa apportata. Resta inteso che in caso di abolizione delle entrate locali oggetto del disciplinare, le parti potranno addivenire ad una rimodulazione convenzionale del contratto.

Art. 28 - NORMA DI CHIUSURA

L'Affidatario del servizio, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di l'espletamento del servizio, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Mara Ciambella*

* Documento firmato digitalmente, ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.